



GUIDA ALLA CONTRIBUZIONE CON BONIFICO BANCARIO PER SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

COME VERSARE I CONTRIBUTI A LABORFONDS

L'ordine di bonifico deve essere effettuato utilizzando i seguenti dati:

Beneficiario: **Fondo Pensione Laborfonds – Via Andreas Hofer, 3 H – 39100 Bolzano c/o State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.**

IBAN: **IT 31 Q 03439 01600 00000 1066 762**

Causale: **CODICE FISCALE ADERENTE SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO-XSOGGX**

- + È necessario indicare il **codice fiscale dell'aderente soggetto fiscalmente a carico** e separarlo con un trattino da **XSOGGX**: in questo modo verrà identificato in maniera univoca il bonifico come contribuzione individuale. In caso di causale errata il Fondo potrebbe non essere in grado di individuare tempestivamente la posizione alla quale assegnare il versamento.
- + Il bonifico deve essere effettuato con **data valuta per il Fondo entro la fine del mese** per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota dello stesso mese. Qualora la data valuta sia successiva, l'investimento del contributo avverrà con il valore quota del mese successivo a quello del versamento. In particolare, se si vuole essere certi di ottenere il beneficio fiscale nell'anno corrente, è opportuno rispettare la scadenza per quanto riguarda il **mese di dicembre**.
- + Non occorre trasmettere al Fondo alcuna documentazione.
- + Si fa presente che, **la deduzione dei versamenti a favore di soggetti fiscalmente a carico avviene in sede di dichiarazione dei redditi** (per maggiori informazioni, cfr. successivo § "La deducibilità fiscale dei contributi"). Per questo motivo, si deve conservare la **contabile del bonifico** e la **certificazione dei versamenti volontari che Laborfonds invia all'aderente entro il mese di febbraio dell'anno successivo al versamento**.



La posizione dell'aderente fiscalmente a carico viene alimentata attraverso versamenti contributivi volontari, **effettuati direttamente al Fondo: la misura e la periodicità di tali versamenti sono determinate autonomamente**. Questi versamenti permettono di accrescere la propria posizione e di usufruire del **vantaggio della deducibilità fiscale dei contributi**.

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI

- + Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D. Lgs. 252/2005 i contributi versati nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico limitatamente all'ammontare non dedotto dallo stesso fiscalmente a carico e sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, fino ad un importo di **Euro 5.164,57 annui**.
- + Il Fondo, ai fini della comunicazione all'Anagrafe Tributaria, segnalerà quale soggetto beneficiario della deducibilità contributiva dei versamenti – i.e. "il soggetto che sostiene la spesa" -, l'aderente principale presente nel database del Fondo. L'interessato potrà variare tale dato effettuando una modifica in sede di dichiarazione dei redditi.

COMUNICAZIONE AL FONDO DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Qualora **per i contributi versati non si sia fruito della deduzione** – perché, ad esempio, eccedenti nell'anno l'ammontare di Euro 5.164,57 – l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale comunicazione è molto importante perché ha l'obiettivo di escludere i contributi non dedotti dalla base imponibile che verrà presa a riferimento per l'applicazione della tassazione quando si richiederà la liquidazione di una prestazione al fondo pensione.

La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere effettuata **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** ovvero, se antecedente, **alla data in cui sorge il diritto alla prestazione**.

Per maggiori informazioni, si rinvia al **Documento sul regime fiscale** del Fondo, disponibile nella Sezione Documentazione del sito internet www.laborfonds.it.